



# REGIONE DEL VENETO

## giunta regionale

Data 10.01.2014

prot. N. 9694/6102

class. E 240.02.

Oggetto: Applicazione dell'art. 5 comma 2 della legge 68/99 modificato dal DL 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12.07.2011 n.106 (esclusione dalla base di computo dei lavoratori con premio Inail pari o superiore al 60 per mille)

Ai Dirigenti settore lavoro  
Province del Veneto

Al Direttore Veneto Lavoro

Con nota prot 197362 del 10 maggio 2013 la scrivente Direzione ha sostenuto che, dati i dubbi sulla vigenza della novità normativa introdotta dal DL 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12.07.2011 n.106 così come interpretata in una Faq comparsa sul sito [www.cliclavoro.it](http://www.cliclavoro.it) nel mese di febbraio 2013 e la mancanza di istruzioni operative in merito, la norma fosse inapplicabile.

La versione 2014 del modello di prospetto informativo che i datori di lavoro sono tenuti ad inviare (ai sensi dell'art. 9 comma 6 della legge 68/99) agli uffici competenti in ordine all'ottemperanza degli obblighi di cui alla legge 68/99, nell'aggiornamento approvato con Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e PS n. 345 del 17 settembre 2013, ha introdotto lo specifico campo per rendere possibile ai datori di lavoro di escludere dalla base di computo, su cui calcolare la quota d'obbligo di cui alla legge 68/99, i lavoratori per i quali i datori di lavoro versano un premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, dando attuazione alla suddetta novità normativa.

Con nota del 12 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro e PS, illustrando le novità presenti nella versione 2014 del prospetto informativo di istruzioni operative, ha giustificato la novità della esclusione dalla base di computo dei lavoratori con premio Inail pari o superiore al 60 per mille con le stesse motivazioni presenti nella citata faq di cliclavoro.

Si tratta, ad ogni modo, di una formale interpretazione assunta dal Ministero del Lavoro e PS di maggior valore di una faq, ma ancor priva delle necessarie istruzioni.

Interpellata in proposito la Direzione regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro del Veneto, la stessa ha risposto con nota dell'11 dicembre 2013, che si allega, specificando che l'ipotesi di cui al secondo comma, ultimo capoverso dell'art. 5 Legge 68/99, in parola, rappresenta senza dubbio alcuno una fattispecie di esclusione che viene a sostituire la procedura di esonero con semplice autocertificazione, senza travolgere l'obbligo di versamento del contributo di cui al comma 3 dello stesso art. 5 della legge 68/99.

Fino a quando il Ministero non emanerà precise istruzioni in merito a tale previsione di esclusione condizionata al versamento dell'esonero, si chiarisce quanto segue:

1. Il datore di lavoro può iniziare ad applicare la previsione dell'ultimo capoverso comma 2 dell'art. 5 della Legge 68/99, (esclusione dei lavoratori per i quali versa ai fini Inail un premio pari o superiore al 60 per mille), dal giorno in cui trasmette autocertificazione ai servizi per l'impiego – ufficio categorie protette della Provincia dichiarando il numero dei lavoratori per i quali versa il suddetto premio Inail. Tale comunicazione si ritiene possa essere assorbita con l'invio del prospetto informativo nel quale è stato compilato l'apposito campo.
2. Dal giorno della trasmissione dell'autocertificazione decorre l'onere di versare un contributo come conseguenza dall'aver escluso dal computo detti lavoratori. Se la comunicazione avviene tramite l'invio del prospetto informativo il contributo è dovuto dal 1 gennaio dell'anno in corso.

3. L'effetto che si produce con detta comunicazione è che la base di computo per il datore di lavoro viene ridotta e di conseguenza anche la quota d'obbligo di personale disabile che lo stesso deve avere alle proprie dipendenze. Il datore di lavoro è tenuto a calcolare la quota d'obbligo che si sarebbe prodotta senza applicazione dell'esclusione dei lavoratori con premio Inail pari o superiore al 60 per mille e versare tanti contributi quanti la differenza tra la quota d'obbligo senza applicazione di detta esclusione e la quota d'obbligo con esclusione dei lavoratori con premio Inail pari o superiore al 60 per mille.
4. Il contributo o i contributi da versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili si calcolano come i contributi esonerativi a seguito di provvedimento autorizzatorio all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di personale disabile (30,64 euro per ogni giorno lavorativo in base al CCNL applicato dal datore di lavoro).
5. Il datore di lavoro non può portare ad esclusione lavoratori che sono già esclusi dalla base di computo per effetto di altre disposizioni normative (esempio: dirigenti, apprendisti) mentre i lavoratori part-time o intermittenti devono essere considerati in proporzione al lavoro effettivamente svolto riferito all'orario considerato normale dalla contrattazione collettiva di settore.
6. Nel caso in cui un datore di lavoro sia tenuto al versamento di uno o più contributi esonerativi, ma abbia alle proprie dipendenze un numero maggiore di disabili computabili rispetto la quota d'obbligo, il numero dei contributi esonerativi, è correlativamente diminuito.
7. L'applicazione della previsione in parola è a tempo indeterminato. Tale applicazione può essere modificata o eliminata solamente da una nuova autocertificazione del datore di lavoro o dall'invio del prospetto informativo in cui viene attestato un diverso numero di lavoratori da escludere ai sensi della novità in parola.
8. Le aziende che hanno già in essere un provvedimento autorizzatorio all'applicazione dell'istituto dell'esonero parziale possono avvalersi della nuova previsione di esclusione, avendo attenzione che tali esoneri autorizzati, se ricondotti alla parte di quota d'obbligo calcolata sulla base della nuova base di computo, non superino la percentuale di esoneri parziali autorizzabili.
9. Le aziende che applicano tale novità normativa sono tenute a dare contezza dei pagamenti effettuati con l'invio del prospetto riepilogativo entro il 31 gennaio di ciascun anno al servizio preposto della Provincia nelle modalità definite.

Cordiali saluti

Il Direttore  
Dott. Pier Angelo Turri